

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno** (Cod. 44032)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 28 Del 28-07-18

<b>Oggetto: VARIANTE URBANISTICA ART. 16 NTA DEL VIGENTE PRG COMUNALE. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92.</b>
---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

<b>TASSOTTI RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>ERCOLI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>SPECA DANIELA</b>	<b>A</b>	<b>EUSEBI MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>LEONARDI SAMUELE</b>	<b>P</b>	<b>GREGORI LEOPOLDO</b>	<b>P</b>
<b>SPACCAPANICCIA PIERO</b>	<b>P</b>	<b>CANNELLA MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>MATRICARDI DANIEL</b>	<b>P</b>	<b>SIMONELLA SARA</b>	<b>A</b>
<b>ANGELICI GIOVANNA</b>	<b>P</b>		

risultano presenti e assenti gli assessori:

<b>COCCI GRAZIELLA</b>	<b>P</b>
------------------------	----------

Assegnati n. 11      In carica n. 11      presenti n. 8      assenti n. 3.

Assiste in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Pasqualini Stefania

Assume la presidenza il Signor **TASSOTTI RAFFAELE** in qualità di Sindaco

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente, dichiara aperta la stessa, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE  
Povincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N 25 DEL 24.07.2018  
ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO.  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : TASSOTTI RAFFAELE

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA ART. 16 NTA DEL VIGENTE PRG  
COMUNALE. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 13/90 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e segnatamente gli artt. 4 e 8 che regolano la costruzione di nuove abitazioni e attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale, conforme al Regolamento edilizio tipo della Regione (R.E.T.);

Visto il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,

Visto il D. M. 1 aprile 1968 n 1004;

Considerato che è stata portata all'attenzione dell'Amministrazione Comunale la questione delle distanze da rispettare nelle costruzioni nelle zone agricole, sia abitazioni che accessori, dettata dalla L.R. 13/90, dal Regolamento Edilizio Tipo, dal D.M. 1444/1968 e dal PRG;

Preso atto che, il vigente PRG Comunale, detta norme sulle distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, in zona agricola, sia tra fabbricati che dai confini di proprietà, mentre la L.R. 13/90 detta norme sulle distanze da rispettare, per le abitazioni tra i fabbricati e dai confini, per gli annessi agricoli, solo tra questi e l'abitazione e tra manufatti simili, senza nulla prescrivere sulle distanze da rispettare dai confini di proprietà;

Considerato, infatti, che l'art. 16 delle NTA del vigente PRG, disciplinando, tra l'altro, .. *le distanze dai confini da osservare nelle nuove costruzioni* .., non distingue le nuove abitazioni dagli accessori agricoli, creando una sorta di disparità di trattamento tra i cittadini del Comune di Montalto, per i quali il PRG prevede distanze dai confini nella costruzione di accessori agricoli e i cittadini di altri Comuni, per i quali i PRG non prevedono distanze dai confini, da rispettare nella costruzione di accessori agricoli, nel qual caso, mancando specifiche norme del PRG, si fa riferimento alle prescrizioni del R.E.T. e, alle norme del codice civile;

Dato atto che il Regolamento edilizio tipo della Regione (R.E.T.) disciplina le distanze delle costruzioni dai confini all'art. 61, il quale, dopo aver stabilito al comma 2 che "nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444" la "distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5", al comma 3 dispone testualmente: "per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: *DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10, DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale*". L'art. 61, comma 3, del R.E.T. fa riferimento agli interventi edilizi "ricadenti in altre zone", cioè nelle zone omogenee diverse dalla zona "C" di espansione di cui al comma 2 e, pertanto, trova applicazione anche nella zona "E" agricola di cui al D.M. n. 1444/1968.

Considerato che la previsione, nel vigente PRG Comunale, della distanza minima dai confini, da rispettare per la costruzione di accessori agricoli, di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/1990, più restrittiva rispetto alla L.R. 13/80 e al R.E.T., crea, di fatto una disparità di trattamento dei cittadini del Comune di Montalto, rispetto ai cittadini di altri Comuni, che, l'Amministrazione Comunale, intende eliminare, anche nell'intento di incentivare e favorire la permanenza di residenzialità nelle zone agricole, e di sostegno alle attività produttive agricole, apportando una modifica all'art. 16 delle NTA del vigente PRG, atteso che, l'art. 8 della L.R. n. 13/1990, nel dettare i parametri urbanistico - edilizi da rispettare per gli annessi agricoli, al comma 1, lett. b), prescrive il rispetto della distanza di m 10 dai fabbricati destinati ad abitazione ma nulla dispone "per il distacco da rispettare in caso di costruzioni di più manufatti simili (distanza tra annessi agricoli) né pone l'indicazione della distanza da rispettare dai confini di proprietà";

Considerato, altresì, che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, "all'art. 9 detta solo disposizioni in merito al rispetto delle distanze tra fabbricati e nulla impone per il rispetto dei distacchi dai confini nelle varie zone edilizie, ciò in quanto tale norma di natura igienico sanitaria tende a tutelare gli edifici destinati ad abitazione, poiché la norma stessa è da applicare solo quando le pareti che si fronteggiano siano finestrate" e che l'art. 61 del regolamento regionale tipo "nel disporre norme sul rispetto delle distanze, non fa altro che applicare le disposizioni del D.M. 1444/68 sullo stesso regolamento";

Dato atto che, modificando la normativa contenuta nello strumento urbanistico generale, la costruzione delle attrezzature necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, disciplinata dall'art. 8 della L.R. n. 13/1990, deve osservare fra di loro una distanza minima di 10 metri (qualora abbiano le pareti finestrate o, delle pareti antistanti, almeno una sia finestrata) e dai confini una distanza minima di 5 metri, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 61, comma 3, del R.E.T.

Visti:

- il vigente Piano Regolatore Generale, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.04.2000, approvato con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno con Deliberazione n. 156 del 29.11.2001, prescrizioni accettate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 22.12.2001;

- la Variante Parziale del medesimo PRG Comunale, adottata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 17.04.2004 e n. 2 del 08.03.2005, definitivamente approvata, in adeguamento alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 487 del 31.10.2005, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14.11.2005;

- la successiva Variante Parziale, adottata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 16.06.2005, definitivamente approvata, in adeguamento alle prescrizioni della Provincia di Ascoli Piceno con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.04.2006;

Vista la proposta di modifica dell'art. 16 delle NTA del vigente PRG, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e considerato che la stessa è ininfluente ai fini delle previsioni del PRG, e, quindi, non incide sul bilancio quali-quantitativo del PRG;

Vista la deliberazione amministrativa n. 197, adottata dal Consiglio Regionale delle Marche il 03.11.1989, inerente il "Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR). Legge 8 agosto 1985, n. 431 e Legge Regionale 8 Giugno 1987, n. 26";

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 28-07-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Rilevato che ai sensi dell'articolo 8 lettera k) della DGR 1813 del 21/12/2010, la presente variante allo strumento urbanistico generale non è soggetta a VAS, in quanto non lo sono: ... " *le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa* " ;

Sentito il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno sull'esclusione della presente dalla procedura di VAS, il quale ha comunicato, per le vie brevi, di condividere i motivi di esclusione indicati da questo Comune nella richiesta n. Prot. 5467 del 24/07/2018, e che la relativa nota, attualmente alla firma del Dirigente, verrà formalmente inviata tramite pec;

Vista la Legge 08.08.1985 n. 431;

Visto l'articolo 26 della Legge Regionale n. 34/1992, e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del citato D. Lgs. 267/2000;

SIGNIFICATO che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del bilancio comunale e che pertanto il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;

Di approvare la proposta di Variante all'art. 16 delle NTA del PRG vigente predisposta dall'Ufficio Tecnico, allegata;

Di adottare, ai sensi dell'art. 15, comma 5) della L.R. 34/92, la Variante all'art. 16 delle NTA del vigente PRG del Comune di Montalto delle Marche, costituita dagli elaborati di seguito indicati, allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

PIANO REGOLATORE GENERALE – VIGENTE - STRALCIO NTA – ART 16

PIANO REGOLATORE GENERALE – VARIANTE - STRALCIO NTA – ART 16

Di dare atto che, la Variante in questione, risulta conforme alla L.R. 13/90, al R.E.T. Regionale, al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e non contrasta con il PPAR della Regione Marche, il PAI Regionale ed il PTC Provinciale;

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 8 lettera k) della DGR 1813 del 21/12/2010, la presente variante allo strumento urbanistico generale non è soggetta a VAS, in quanto non determina incrementi del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Gabriella Angelici;

L'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio Tecnico Comunale provvederanno, ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 34/92 e s.m.i., alla pubblicazione e deposito della variante, così come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell'area/ servizio interessato  
PARERE FAVOREVOLE  
F.to Tassotti Raffaele

Montalto delle Marche li 24/07/2018

IL/LA RESPONSABILE DELL'AREA / SERVIZIO INTERESSATO

F.to Tassotti Raffaele

GA/ga

## **IL SINDACO PRESIDENTE**

**Illustra la proposta sopra riportata e invita i consiglieri a intervenire.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista la proposta in esame;**

**Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;**

**Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:**

**Presenti n. 8**

**Votanti n. 8**

**Favorevoli n. 8**

**Astenuti n. 0**

**Contrari n 0**

## **DELIBERA**

**Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata**

**Infine , stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:**

**Presenti n. 8**

**Votanti n. 8**

**Favorevoli n.**

**Astenuti n. 0**

**Contrari n. 0**

## **DELIBERA**

**Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.**

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE  
F.to TASSOTTI RAFFAELE

---

N. 574  
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 07-08-18 al 22-08-18

**X** è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 07-08-18

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 07-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)